

## LA LETTERA

Data Stampa 2053 - Data Stampa 2053

Data Stampa 2053 - Data Stampa 2053

Prevalga sempre  
l'interesse dei figli

di Valeria Valente

**I**l recente caso della bambina di 3 anni contesa tra i genitori, per la quale il Tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto il rientro in Romania, dove vive il padre.

## La lettera

## L'interesse del figlio deve prevalere. Sempre

**I**nsieme alla vicenda del bimbo di 7 anni per cui è stato disposto il trasferimento dall'Inghilterra in Italia, a casa del padre, sollevano una serie di temi e questioni di cui si parla poco e che invece meritano di essere affrontati e approfonditi.

Nel nostro Paese, la legge 54/2006 ha stabilito il diritto alla bigenitorialità, ovvero il diritto fondamentale del minore a mantenere un rapporto stabile, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di separazione e divorzio. In sostanza, si è stabilito che le figlie e i figli minorenni abbiano il diritto di ricevere cure, educazione e istruzione sia dalla madre sia dal padre.

È un principio a cui si ispira l'affido condiviso, attualmente adottato in molte separazioni, ma che può essere difficile da applicare quando nella coppia c'è conflitto e che non può, in ogni caso, essere applicato in presenza di violenza. Violenza che è bene ricordare è cosa ben diversa dal conflitto, perché il suo presupposto è l'asimmetria di potere (non per forza e non solo economico) nella relazione.

Il legislatore ha per questo chiarito, anche alla luce delle convenzioni internazionali e di una giurisprudenza consolidata, che l'interesse del minore è sempre prevalente rispetto al suo stesso diritto alla bigenitorialità e che la valutazione deve avvenire comunque caso per caso. Per l'ordinamento italiano, il focus deve dunque rimanere sempre la tutela dei diritti e del benessere dei figli.

Nella pratica concreta, tuttavia,

questo non sempre accade. Come Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, nella relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne nei procedimenti giudiziari, abbiamo rilevato come troppo spesso in tribunale madri e figli finiscano con l'essere vittime due volte, perché le donne che decidono di separarsi e/o che denunciano violenza subiscono gli effetti di stereotipi e pregiudizi che connotano una società ancora attraversata da culture e modelli sociali di stampo patriarcale.

Non solo: abbiamo rilevato come in un terzo delle separazioni con affido si nasconde violenza maschile, che non viene registrata o viene derubricata a conflitto, e come questo accade anche nelle cause di affido nei tribunali per i minorenni, dove in più del 30% dei casi rimane «nascosta» anche la violenza dei padri sui figli.

Per questo, in quella relazione — approvata all'unanimità e presentata in Senato, tra gli altri, dall'allora presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato — abbiamo raccomandato, oltre alla formazione specialistica e alla specializzazione dei magistrati e degli operatori della giustizia, l'ascolto diretto del minore da parte del magistrato prima della decisione sull'affido, senza demandarlo esclusivamente alle perizie tecniche, e la necessità di accertare sempre la presenza di violenza. In tal caso, la Convenzione di Istanbul obbliga lo Stato ad allontanare il figlio dal genitore violento.

Sul prelievo forzoso di bambini e

ragazzi, per il trasferimento da un genitore all'altro o in casa famiglia, il Parlamento si è espresso in modo chiarissimo: dovrebbe essere utilizzato solo in caso di imminente e concreto pericolo di vita.

A questo quadro giuridico, la giurisprudenza e la Cassazione, con la sentenza 9691/2022 sul caso Massaro, hanno aggiunto un altro principio dirimente: indipendentemente dalla presenza di violenza nella coppia, il superiore interesse del minore, che prevale sul diritto alla bigenitorialità, va valutato tenendo conto dei suoi principali legami affettivi e del trauma che potrebbe vivere se fossero recisi.

In altre parole, è necessario valutare sempre l'entità dell'eventuale shock dovuto all'allontanamento dal genitore con cui il bambino ha il legame prevalente, il cui mantenimento va preferito rispetto all'interesse di crescere con entrambi i genitori.

Il presupposto, in definitiva, è che l'interesse da tutelare non è quello dei genitori, ma sempre e in ogni caso quello del minore.

Senatrice Pd e componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

